

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni tra il 18 giugno – 4 luglio 2025

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p style="text-align: center;">C-181/25</p> <p style="text-align: center;">ITALIA (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia)</p>	<p style="text-align: center;">CONCORRENZA - MERCATO INTERNO - SALUTE</p> <p>Sanità nella Regione Siciliana – Settore delle prestazioni specialistiche sanitarie da privato cd. accreditato e convenzionato – Meccanismi di ripartizione dei budget sanitari – Criterio della cd. spesa storica per i vecchi operatori – Budget di ingresso fisso per i nuovi operatori – Lesione della concorrenza</p> <p>Interpretazione dei principi di diritto UE posti a tutela della concorrenza e del libero mercato rispetto al settore delle prestazioni specialistiche sanitarie da privato cd. accreditato e convenzionato con la Regione siciliana</p> <p><i>- Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria: a) del criterio della c.d. spesa storica, utilizzato per assegnare alle imprese private accreditate il budget in relazione al quale stipulare i singoli contratti, ove applicato in via esclusiva o prevalente o comunque preponderante dall'Amministrazione regionale; b) della previsione di un budget di ingresso fisso per tutti i soggetti privati accreditati da contrattualizzare per la prima volta.</i></p>	<p style="text-align: center;">PCM - DARA</p> <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">MIN. SALUTE</p> <p style="text-align: center;">ANAC</p>
<p style="text-align: center;">C-65/25</p> <p style="text-align: center;">ITALIA (Tribunale di Brindisi)</p>	<p style="text-align: center;">MERCATO INTERNO</p> <p>Libera circolazione di capitali - Libertà di stabilimento - Normativa antiriciclaggio - Cessione in blocco di crediti deteriorati</p> <p>Interpretazione dei generali principi di effettività della tutela, di trasparenza, di buona fede oggettiva con i suoi corollari in punto di obblighi informativi e della normativa UE antiriciclaggio</p> <p><i>- Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati, vigente prima dell'approvazione del d. lgs. n. 116/2024 attuativo della Direttiva UE 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, nella misura in cui non richiedeva una forma scritta ad substantiam o ad probationem per il contratto di cessione in blocco di crediti, né una modalità di confezionamento idonea ad assicurarne la data certa, né un obbligo di iscrizione in albi vigilati per i soggetti che svolgevano</i></p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p style="text-align: center;">MIN. INTERNO</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">BANCA D'ITALIA</p> <p style="text-align: center;">ANAC</p> <p style="text-align: center;">AGCM</p>

	<i>attività di cessione crediti, vieppiù nei casi in cui il contraente ceduto sia un consumatore.</i>	
<p>C-153/25</p> <p>ITALIA (Corte Costituzionale)</p>	<p align="center">MERCATO INTERNO</p> <p>Energia - Extraprofiti congiunturali nell'anno 2022 - Contributo di solidarietà previsto dall'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197</p> <p>Interpretazione degli artt. 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, numeri da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63) - <i>Dubbio se le disposizioni del regolamento (UE) 2022/1854 che ha introdotto un contributo di solidarietà temporaneo sugli extraprofiti di alcune tipologie di società operanti nel settore dell'energia, ostino a che una normativa nazionale possa estendere la platea dei soggetti gravati da tale contributo.</i></p>	<p>PCM - DAGL</p> <p>PCM - DAE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AGENZIA ENTRATE</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>ARERA</p>
<p>C-194/25</p> <p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p align="center">MERCATO INTERNO - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - SALUTE</p> <p>Giochi, scommesse, concorsi, lotterie – Pubblicità – Divieto - Autorità Garante per le comunicazioni</p> <p>Interpretazione art. 4 par. 3, e 5, par. 4, del TUE, 49 e 56 del TFUE e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.</p> <p><i>Dubbio se il divieto di pubblicità dei giochi con vincite in denaro, quando riferito a servizi prestati a distanza e su richiesta individuale (es. gioco online), rientri o meno nell'ambito della Direttiva 2015/1535, anche se veicolato tramite canali di radiodiffusione televisiva lineare; dubbio se il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo costituisca una "regola tecnica" da notificare preventivamente alla Commissione europea; dubbio sulle conseguenze di un'eventuale omessa notifica, ed in particolare sull'obbligo da parte di un giudice nazionale di dichiarare inefficace la norma italiana; dubbio se il citato divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo sia compatibile con i principi UE di libertà, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.</i></p>	<p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO SALUTE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>AGCOM</p> <p>AGCM</p>

<p>C-214/25</p> <p>ITALIA (Giudice di Pace di Roma)</p>	<p style="text-align: center;">TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Servizio di noleggio con conducente - Obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico in cui vengono riportati anche i dati del fruitore del servizio</p> <p>Interpretazione dell'articolo 5.4 del TUE, nonché gli artt. 5, co. 1, lett. b/ c/ e e art. 6 del Reg. 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati.</p> <p><i>- Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa che in relazione al servizio di noleggio con conducente preveda l'obbligo di compilazione e tenuta da parte di quest'ultimo di un foglio di servizio in formato elettronico, in cui devono essere riportati anche i dati del fruitore del servizio)</i></p>	<p>PCM - DAGL</p> <p>PCM - DAE</p> <p>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>ART</p> <p>AGCM</p>
--	--	--

Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
<p>C-164/25 SLOVENIA</p>	<p style="text-align: center;">COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</p> <p>Installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità - Risoluzione di una controversia relativa all'accesso ad un'infrastruttura fisica esistente - Competenza giurisdizionale e competenza amministrativa</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, con particolare riferimento alla frase «fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale», di cui all'art. 3. 5, secondo comma, di tale direttiva.</p> <p><i>- Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale in virtù della quale: a) un operatore di rete ha il diritto di presentare una domanda per la risoluzione di una controversia relativa all'accesso ad un'infrastruttura fisica esistente o davanti all'organismo per la risoluzione delle controversie o dinanzi ad un giudice; b) il procedimento dinanzi all'organismo nazionale per la risoluzione delle controversie si interrompe nel caso in cui una delle parti, nel corso di siffatto procedimento, instauri una causa avente il medesimo oggetto dinanzi al giudice competente.</i></p>	<p style="text-align: center;">PCM - DIE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">AGCOM</p>
<p>C-191/25 AUSTRIA</p>	<p style="text-align: center;">CONCORRENZA GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Violazione del diritto della concorrenza – Danno - Risarcimento - Pagamento degli interessi derivanti - Decorrenza - Previsione del diritto UE - Applicabilità ratione temporis disposizioni nazionali di trasposizione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea</p> <p><i>- Dubbio sulla data a decorrere dalla quale è applicabile il citato diritto UE ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, relativo al pagamento degli interessi derivanti dal danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e dubbio su quale data debba essere presa in considerazione con riguardo al verificarsi del danno ai fini della decorrenza degli interessi su tale danno.</i></p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. INFR E TRASPORTI</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">AGCM</p>

<p>T-190/25</p> <p>LITUANIA</p>	<p style="text-align: center;">FISCALITA' E DOGANE GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Nozione di tabacco da fumo – Classificazione quale tabacco lavorato – Contrasto con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di legalità in materia penale «<i>nulla poena sine lege</i>», sanciti dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea</p> <p>Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, nonché delle voci NC 2401 e 2403 di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.</p> <p><i>- Dubbio interpretativo in merito a quale debba considerarsi la disposizione giuridicamente vincolante per il Giudice nel definire una determinata come “tabacco lavorato” e possibile violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità.</i></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE/ AGENZIA ENTRATE/ADM</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO SALUTE</p> <p>ANAC</p>
<p>C-190/25</p> <p>GERMANIA</p>	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Regolamento Bruxelles II bis - Matrimonio concordatario - Sentenza di nullità da parte di Tribunale Ecclesiastico - Delibazione del Tribunale Civile italiano - Richiesta di divorzio in Germania – Litispendenza</p> <p>Interpretazione dell’art. 19.1 del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, a norma del quale: “Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita”.</p> <p><i>- Dubbio sull’applicabilità della disciplina relativa alla litispendenza, dettata dall’art. 19 del Regolamento Bruxelles II-bis, al giudizio di delibazione delle sentenze del tribunale ecclesiastico.</i></p>	<p>PCM - DAGL</p> <p>PCM - DARA</p> <p>PCM - SERVIZIO RAPPORTI CONFSSIONI RELIGIOSE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. FAMIGLIA NATALITA'E PARI OPPORTUNITA'</p>
	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Protezione internazionale - Decisione di rimpatrio - Rischio di respingimento nel paese di origine - Rimpatrio volontario e autonomo in un altro paese terzo</p> <p>Interpretazione articoli 17 e 19 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della</p>	

<p>C-202/25 PAESI BASSI</p>	<p>qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e articoli 3, 5, 6, 8, 9 e 14 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.</p> <p><i>- Dubbio se in applicazione del diritto dell'Unione, nell'ipotesi in cui uno Stato membro sia tenuto a adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente nel suo territorio e che sia escluso dalla protezione sussidiaria, qualora l'allontanamento verso il paese di destinazione sia contrario al principio di non respingimento, lo Stato membro sia tenuto a confermare per iscritto, contemporaneamente all'adozione di una decisione di rimpatrio, che l'allontanamento di tale cittadino di un paese terzo viene rinviato.</i></p>	<p>PCM - DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO MIN. AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p>
<p>C-185/25 AUSTRIA</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Persona fisica che agisce in veste di direttore di un'organizzazione priva di personalità giuridica - Titolare del trattamento dei dati e chiamata in giudizio - Dati trattati riguardanti l'interessato contenuti in un'email - Informazioni disponibili sull'origine dei dati - Ambito di estensione - Violazione dell'obbligo di fornire l'accesso ai dati - Risarcimento del danno a carico del titolare del trattamento</p> <p>Interpretazione degli articoli 4, 15 e 82 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).</p> <p><i>- Dubbio sulla nozione di titolare di trattamento dei dati personali in relazione ad una persona fisica che nell'esercizio della sua attività agisce, nell'ambito del trattamento di dati personali, impiegando mezzi messi a sua disposizione e predeterminati, non nel proprio interesse personale, bensì in veste di direttore di un'organizzazione (servizio o altro organismo privo di personalità giuridica), dietro la quale però si trova un'entità giuridica; dubbio sulla nozione di informazioni disponibili sull'origine dei dati in relazione ad un'affermazione di fatto o in un giudizio di valore riguardanti l'interessato contenuti in un'email; dubbio se la violazione dell'obbligo di fornire l'accesso da parte del titolare del trattamento configuri già un danno risarcibile.</i></p>	<p>PCM - DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI AGCM</p>
<p>C-172/25 ROMANIA</p>	<p>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>Lavoratore impiegato da un'agenzia interinale - Cessazione del contratto individuale di lavoro a seguito di rinuncia dell'utilizzatore alle prestazioni del lavoratore - Assenza di giustificazione e di condizioni formali - Rinuncia</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p>

	<p>dell'utilizzatore quale motivo sufficiente per il licenziamento del lavoratore da parte dell'agenzia interinale - Ipotesi assunzione del lavoratore da parte dell'utilizzatore - Assoggettamento ai requisiti di legge riguardanti la giustificazione del motivo del licenziamento e le condizioni formali dell'atto di licenziamento</p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2 della direttiva 2008/104, del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale.</p> <p><i>- Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una normativa nazionale, la quale nel prevedere che il contratto di lavoro tramite agenzia interinale cessa se l'utilizzatore rinuncia ai suoi servizi prima del termine della missione deroghi, atteso il carattere puramente discrezionale della rinuncia dell'utilizzatore, al principio di parità di trattamento sancito dalla normativa unionale.</i></p>	<p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>INPS</p>
<p>C-149/25</p> <p>GRECIA</p>	<p>TRASPORTI</p> <p>Trasporto aereo - Assegnazione di bande orarie («slots») negli aeroporti dell'Unione</p> <p>Possibilità per il regolamento n. 95/93 del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, in particolare gli articoli 2, lettere a), g) e i), 3, 4, 8, 10 e 14, paragrafo 1,) di concedere agli Stati membri la facoltà di specificare le norme del regolamento stesso</p> <p><i>- Dubbio se il regolamento n. 95/93, relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'UE, possa concedere agli Stati membri la facoltà di specificare le disposizioni del regolamento stesso.</i></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN. INFRE TRASPORTI</p> <p>ENAC</p> <p>ART</p> <p>ENAV</p>
<p>C-205/25</p> <p>GERMANIA</p>	<p>TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Diritto di accesso dell'interessato – Titolare del trattamento - Richiesta di accesso e consultazione in relazione ai documenti cartacei e digitali delle autorità di controllo – Dinego</p> <p>Interpretazione della nozione di titolare del trattamento, di cui all'articolo 4, punti 7 e 21, del RGPD, nonché del diritto di accesso dell'interessato di cui all'articolo 15 del RGPD</p> <p><i>- Dubbio sull'ambito della protezione dei dati personali e, in particolare, sulla titolarità del trattamento da parte delle Autorità di Protezione dei Dati personali e sull'esercizio nei loro confronti del diritto di accesso di cui all'art. 15 del RGPD, alla luce dell'art. 23 del RGPD, nell'ambito dei procedimenti di reclamo avviati dagli interessati ai sensi dell'art. 77 del RGPD).</i></p>	<p>PCM - DIE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>AGCOM</p>